

se si possa aderire al prolungamento ad anni 50, o se, invece, tenuto che dei due saggi d'interesse, uno solo risulta superiore al 6%, si debba limitare il prolungamento stesso ad anni 40, sempre dall'origine.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole il richiesto prolungamento limitatamente a 40 anni.

o o o

f) PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI NONCHE' RIDUZIONE DEI RELATIVI SAGGI D'INTERESSE AL COMUNE DI LANUVIO -

Il Direttore Generale riferisce che l'Istituto ha concesso al Comune di Lanuvio i seguenti quattro mutui:

- a) mutuo di L.196.650 ammortamento in anni 25, dal 1° gennaio 1932 saggio 7%;
- b) mutuo di L.248.913 - ammortamento in anni 25, dal 1° gennaio 1933 - saggio 7,25%;
- c) mutuo di L.80.000 - ammortamento in anni 25, dal 1° gennaio 1933, saggio 7,25%;
- d) mutuo di L.214.000 - ammortamento in anni 20, dal 1° gennaio 1936 - saggio 6%.

Il Comune di Lanuvio, prospettando l'assoluta necessità di addivenire ad un alleviamento degli oneri di bilancio, ha richiesto di voler consentire il prolungamento, nel maggior numero di anni possibile, del periodo di ammortamento dei suddetti mutui, nonché una riduzione dei saggi d'interesse vigenti.

Il Comune ha richiesto, inoltre, che il prolungamento abbia effetto dal 1° gennaio 1940, in modo da poter fruire sin da ora del beneficio derivante dalla differenza fra le rate d'ammortamento corrisposte da tale data ad oggi, e le nuove rate ridotte in conseguenza del prolungamento stesso.

Tenuto conto dei criteri di massima in precedenza stabiliti